

PATTI PARASOCIALI
per la gestione della società Sannio Acque S.r.l.

Tra:

- il Comune di _____, con sede in via _____ n. _____, _____ (____), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____ (in caso di partecipazione indiretta), in persona del Sindaco p.t., munito degli occorrenti poteri, quale Socio Pubblico della società Sannio Acque;

(ripetere per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita presenti nella compagine societaria)

(di seguito congiuntamente anche "Soci Pubblici")

e

- _____ con sede in via _____ n. _____, _____ (____), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona del Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche 'Soggetto Privato'), quale Socio Privato della società Sannio Acque Srl;

Premesso

- che è stata indetta procedura di selezione per la scelta di un Socio Privato della società Sannio Acque srl, a cui sarà affidata, dall'Ente Idrico Campano, la gestione unica del SII per l'Ambito Distrettuale Sannita, ai sensi dell'art. 149bis del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8 della L.R. della Campania n. 15/2015;

- che a conclusione della predetta procedura, il soggetto privato è stato individuato nella società _____ con provvedimento n. ____ del ____;

- che con Atto per notaio ____ del ____ i Comuni in epigrafe e la società ____ hanno costituito la società Sannio Acque srl (in breve la "Società") quali unici soci della medesima;

- che in virtù di quanto disposto dalla procedura finalizzata alla costituzione della società Sannio Acque S.r.l., le parti sono tenute alla stipula di patti parasociali il cui schema ha costituito allegato alla procedura medesima ed è stato esplicitamente accettato dal socio privato in sede di partecipazione alla selezione;

- che la stipula dei presenti patti costituisce atto propedeutico all'effettivo avvio della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Distrettuale Sannita;

- che in caso di ingresso di nuovi soci pubblici nella compagine societaria di Sannio Acque Srl - anche per effetto di modifiche del perimetro gestionale affidato, conseguenti a provvedimenti dell'Ente Idrico Campano ovvero della Regione Campania - le parti potranno in essere ogni attività occorrente per permettere la sottoscrizione dei presenti patti agli ulteriori o diversi soci pubblici di Sannio Acque Srl;

tutto ciò premesso, si convengono e si stipulano i seguenti patti parasociali.

Art. 1 Durata dei patti parasociali

La durata dei presenti patti è fissata alla data di scadenza della concessione per la gestione del Servizio Idrico Integrato in favore della società Sannio Acque S.r.L., in virtù della deroga all'art. 2341bis prevista dall'art. 17 comma 4 lettera d) del D. Lgs. 175/2016. L'eventuale proroga della concessione di gestione del SII in favore di Sannio Acque S.r.L., comporterà automaticamente la proroga della durata dei presenti patti.

Art. 2 Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, nonché della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura del bene "ACQUA", con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e al successivo trattamento dei reflui in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile.

2. I soci pubblici hanno il diritto di controllare, verificare e stimolare l'adeguamento di tutte le procedure aziendali ai principi sopra esposti di sviluppo sostenibile.

Art. 3 Clausola di conservazione dei patti parasociali

Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 Variazione del Capitale Sociale

Le possibili variazioni del capitale sociale della società nei limiti previsti dall'art. 7 dello Statuto dovranno sempre garantire la maggioranza assoluta delle quote in capo ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita ed il rispetto delle percentuali di riparto del capitale sociale tra soci pubblici e socio privato, rispettivamente al 55% ed al 45%.

Art. 5 Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai Soci Pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per Sannio Acque S.r.l. a favore di soggetti terzi.

2. Per le esigenze di finanziamento della società, è consentita la costituzione di specifiche garanzie in favore di enti terzi o istituti finanziatori sui crediti della Sannio Acque S.r.l. di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, derivanti dalla Convenzione di Gestione del SII.

Art. 6 Versamenti per ricostituzione riserve

Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nel contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato, sottoscritto in data ____ tra ____ la società Sannio Acque S.r.l e la società _____, in conformità al relativo schema ricompreso negli atti di gara per la selezione del socio privato.
2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.
3. Il socio privato si obbliga e si impegna, nei limiti dell'offerta presentata in sede di gara, a garantire alla società Sannio Acque S.r.l., con risorse proprie ovvero mediante ricorso ad istituti finanziatori dallo stesso individuati, il fabbisogno finanziario occorrente per la gestione del SII e per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima società dovrà effettuare ai sensi della convenzione di gestione, del Piano operativo degli interventi e del Piano d'ambito.
4. Il rimborso delle anticipazioni finanziarie assicurate dal socio privato con risorse proprie o di terzi, comprensivo di capitale e quota di interessi, deve sempre avvenire nel rispetto delle condizioni previste nell'offerta formulata dal socio privato in sede di gara, nonché dei limiti previsti dalla regolazione tariffaria del SII pro tempore vigente, così come definita dall'Autorità Amministrativa Indipendente di Settore, oggi individuata in ARERA.
5. Il socio privato si impegnerà ad assicurare le necessarie dotazioni di cassa al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio sia nella fase di primo avviamento che nell'arco di durata della convenzione in relazione a fatti imprevisti e/o dovuti a forza maggiore o per significative modifiche delle condizioni di mercato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i Soci Pubblici si impegnano ad approvare in seno all'Assemblea dei soci di Sannio Acque S.r.l. l'integrale rimborso del finanziamento di cui al presente articolo, con tempistiche conformi alla regolazione tariffaria di settore. Il rimborso del finanziamento avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2467 C.C..

Art. 8 Amministrazione

1. I Soci Pubblici, ai fini delle nomine di cui all'art. 23 dello Statuto, hanno diritto di indicare tre amministratori di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Socio Privato, ai fini delle nomine di cui all'art. 23 dello Statuto, ha diritto di indicare due amministratori di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato.
3. In caso di esclusione del socio privato nei casi previsti dallo Statuto, gli amministratori nominati dal socio privato di cui al precedente comma si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta esclusione.
4. All'Amministratore Delegato spetterà la gestione e la direzione operativa dell'azienda con attribuzione allo stesso delle deleghe proposte dal Socio Privato ed approvate dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina. A tal fine i soci pubblici si impegnano a fare in modo che

gli amministratori di loro spettanza conformino il proprio voto alle disposizioni del presente articolo e che deliberino deleghe adeguate ad assicurare la gestione e la direzione operativa della società da parte del Socio Privato.

5. Al socio privato è in ogni caso riservata la nomina del Direttore Generale della Società.

6. Il Socio Pubblico ha il diritto di nominare:

a. i membri dell'organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 corrispondente all'Organo di Controllo di cui all'art. 29 dello Statuto;

b. il Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012;

c. il responsabile per la trasparenza ex L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013;

7. Ai Soci Pubblici, anche singolarmente considerati, sono riconosciute le più ampie facoltà di controllo sulla gestione amministrativa e contabile della società.

8. Ove ricorrano gravi inadempimenti contrattuali attribuibili all'amministratore delegato nominato dal socio privato, i soci pubblici hanno diritto di richiedere la sostituzione dello stesso indicando i motivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 9 – Voto in Assemblea dei Soci su determinate materie

1. Le parti si impegnano reciprocamente a concordare preventivamente il loro voto nell'Assemblea dei Soci della società Sannio Acque S.r.l. sulle materie di cui all'art. 16 dello Statuto.

A tal fine, l'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera nel rispetto delle maggioranze prescritte dall'art. 22 dello Statuto e con il voto favorevole del Socio Privato. Nel caso di dissenso motivato del Socio privato, l'Assemblea dei Soci rinvia l'argomento ad una seduta successiva, nelle more della quale le parti ricercano una soluzione condivisa in grado di assicurare il raggiungimento dei prescritti quorum deliberativi ed il voto favorevole del socio privato. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'Assemblea delibera motivatamente con le maggioranze prescritte dall'art. 22, anche in presenza del voto contrario del Socio privato. Le deliberazioni così assunte sono soggette agli ordinari rimedi impugnatori.

Art. 10 Organo di Controllo e Organo di Revisione Contabile

1. I Soci Pubblici hanno diritto di nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione Contabile, previsti dallo Statuto.

Art. 11 Recesso del Socio Privato

1. Il Socio Privato ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ottenendo, quale rimborso, una somma pari: a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato, al relativo valore al momento del recesso; b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti, al relativo valore al momento del recesso.

2. Il Socio Privato che receda dovrà essere liquidato entro sei mesi dalla comunicazione di recesso.

Art. 12 Liquidazione della società.

1. Al termine del periodo di affidamento della gestione del SII a Sannio Acque S.r.l. si procederà alla liquidazione del socio privato operativo.
2. Al Socio Privato spetterà una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato calcolato in rapporto al patrimonio netto, senza computo dell'avviamento, se questo ha valore positivo;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
3. Restano salvi i diritti del socio privato sul rimborso dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso assegnati con il relativo contratto di servizio.
4. I Soci Pubblici, liquidata la quota spettante al Socio Privato, potranno esercitare i loro diritti senza che il socio privato abbia nulla a che pretendere salvo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, con particolare riferimento alla possibilità di intervenire in ordine al mantenimento o alla modifica della società anche ai fini della prosecuzione della gestione del SII nel rispetto delle determinazioni degli Enti a tanto competenti.

Art. 13 Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata della concessione.

Art. 14 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.
2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale al momento del pagamento della stessa.
3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluisca in aumento di capitale.

Art. 15 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.